

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Avamprogetto

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del,¹
decreta:*

I

La legge federale dell'11 aprile 1889² sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

Art. 27 **Rappresentanza nel processo esecutivo**

¹ Ogni persona avente l'esercizio dei diritti civili è abilitata a rappresentare un'altra persona in un procedimento esecutivo. Ciò vale anche per i rappresentanti a titolo professionale.

² I costi della rappresentanza nei procedimenti dinanzi agli uffici di esecuzione e fallimento non possono essere accollati alla controparte.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF 2013 ...
² RS 281.1

